



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Vicepresidente

Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti

Via Vannetti, 32 - 38100 Trento

Tel. 0461492600 - Fax 0461492601

e-mail: ass.lavoripubblici@provincia.tn.it

Trento, **14 AGO 2009**

Prot. n. **1860/A023**



Preg.mo Signor

ROBERTO BOMBARDA

Consigliere Provinciale

Gruppo Verdi e Democratici del Trentino

SEDE

e, p.c.:

Preg.mo Signore

KESSLER GIOVANNI

Presidente del Consiglio provinciale

SEDE

Preg.mo Signore

LORENZO DELLAI

Presidente della Provincia

SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 597 "E" necessario definire il deflusso minimo vitale (DVM) per l'opera di presa della piscicoltura Resenzola".

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si forniscono i seguenti elementi.

Il rio Resenzuola non rientra nella rete di monitoraggio provinciale dei corpi idrici superficiali. Tuttavia, nel 2006, in ragione della presenza dello scarico dell'Azienda ittica Resenzola in Loc. Serafini, sono state condotte delle analisi biologiche (IBE) a monte ed a valle dello scarico. Si è rilevato il medesimo valore IBE pari a 8 e la medesima classe qualitativa (II) corrispondente ad un giudizio buono.

Le Norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque, all'art. 8 comma 10, indicano la necessità di provvedere alla definizione di un bilancio idrico, su scala provinciale, in esito al quale i titolari di concessioni dovranno, entro il 31 dicembre 2016, garantire il rilascio del DMV.

Attualmente il bilancio idrico del bacino del Brenta è in fase di definizione e verrà completato nel corso dell'anno 2010.

La Provincia autonoma di Trento attraverso il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006 ed il Piano di tutela delle acque (PTA) approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2004, n. 3233 ha definito la disciplina per il rilascio del deflusso minimo vitale (DMV).

Per quanto riguarda le derivazioni esistenti, come è il caso del rio Resenzola, l'art. 8 comma 10 del PTA prevede che sia effettuato il rilascio del DMV entro il 31 dicembre 2016 in base ai valori stabiliti dalla cartografia del PGUAP ed agli esiti del bilancio idrico.

Il PTA prevede inoltre al comma 9 del citato art. 8 che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente piano, la Giunta provinciale definisce con apposite deliberazioni: a) le tipologie di derivazioni esistenti, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6, che devono prioritariamente garantire, entro il 31 dicembre 2008, un rilascio del DMV in misura pari ad almeno il 50% rispetto ai valori indicati nella cartografia richiamata al comma 3, e comunque in misura non inferiore a 2 l/s per chilometro quadrato di bacino sotteso, tenuto conto della loro insistenza in zone con maggior sofferenza idrica, degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, nonché della presenza di aree protette o di particolare valenza naturalistica. In tal ambito sono considerate in via prioritaria anche le piccole derivazioni a scopo idroelettrico che presentino comunque un significativo impatto ambientale.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1484 del 13 luglio 2007 (Art. 8, comma 9, lettera a), delle norme di attuazione del Piano di tutela delle acque. Definizione delle tipologie di derivazioni esistenti che sono tenute, entro il 31 dicembre 2008, al rilascio di almeno il 50% del deflusso minimo vitale come definito dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche) sono state individuate prioritariamente 4 derivazioni idroelettriche al quale è stato imposto il rilascio anticipato del 50% del DMV previsto dalla cartografia del PGUAP. La Giunta provinciale non ha per ora ritenuto di estendere l'attuazione del comma 9 sopra citato ad altre tipologie di derivazioni.

Si evidenzia infine che qualora venissero effettuati degli studi specifici che determinassero in maniera incontestabile la necessità di un intervento per preservare l'integrità dell'ambiente acquatico del rio Resenzola, sarebbe possibile utilizzare lo strumento della "Sospensione o temporanea limitazione dell'esercizio della concessione" di cui all'art. 31 del Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, a tenore del quale:

«1. l'esercizio della concessione può essere temporaneamente limitato o sospeso dalla struttura provinciale competente nei seguenti casi:

- a) grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il deflusso minimo vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
- b) accertamento di un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
- c) necessità di risanare situazioni di particolare inquinamento o degrado idraulico, nonché per altre motivate esigenze di carattere ambientale e paesaggistico oppure igienico-sanitario;
- d) siccità o scarsità delle risorse idriche;

- e) accertamento del temporaneo venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito;
- f) realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o realizzazione di opere di pubblico interesse.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 indicano espressamente la durata della limitazione o della sospensione imposta oppure, qualora questa non sia determinabile a priori, le circostanze al cessare delle quali i provvedimenti medesimi si intendono revocati.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 non danno luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Provincia.

4. Qualora la durata della limitazione o sospensione sia superiore a quattro mesi , si fa luogo alla riduzione proporzionale del canone o alla sua restituzione.».

Distinti saluti.

- dott. Alberto Pacher -